

## CIRCOLARE 07 – 2026

### DESTINATARIO

**A** Titolare dell'attività – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

### MITTENTE

<b>DA</b>	TecnoAdda s.a.s.	<b>Email</b>	info@tecnoadda.com
<b>Tel.</b>	0341 281459	<b>LinkedIn</b>	<a href="#">TecnoAdda   Ingegneria e consulenza</a>
<b>Data</b>	07 Aprile 2026	<b>Sito internet</b>	<a href="http://www.tecnoadda.com">www.tecnoadda.com</a>

### OGGETTO: **Novità Legge 34/2026 e Informativa rischi per Lavoro Agile**

Entra in vigore oggi, 7 aprile, la Legge n. 34 dell'11 marzo 2026 (legge annuale sulle piccole e medie imprese); il testo normativo contiene varie misure a favore delle PMI e ha introdotto anche alcune modifiche in materia di Salute e Sicurezza che interessano tutte le Aziende.

Sono state introdotto modifiche su:

- Obbligo di fornire una informativa annuale sui rischi per lavoratori che operano con modalità di lavoro agile;
- Introdotte verifiche periodiche di specifiche attrezzature di lavoro impegnate nelle operazioni in frutteto;
- Estesa la possibilità di erogare la formazione dei lavoratori durante i periodi di cassa integrazione;
- Esonero dall'assicurazione obbligatoria per carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese;
- Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

### **Lavoro agile e informativa annuale**

L'articolo 11 della Legge 34/2026 ha introdotto un **nuovo comma 7-bis all'articolo 3 del D.Lgs. 81/2008** s.m.i. e le relative sanzioni.

L'obiettivo del art.3 comma 7-bis D.Lgs. 81/2008 (così come lo era l'art.22 L.81/2017) è quello di disciplinare gli obblighi di sicurezza del datore di lavoro per l'attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile (il cosiddetto smart-working) in ambienti che non rientrano nella sua disponibilità giuridica.

Nello specifico prevede che:

- Per l'attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, **l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza** compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, **è assicurato dal datore di lavoro mediante la**

**consegna al lavoratore** e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, **con cadenza almeno annuale, di un'informativa** scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

- Resta fermo l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

Vogliamo sottolineare che i contenuti di questo articolo non sono una novità per le Aziende i cui lavoratori effettuano già da tempo smart working, in quanto ricalcano il già noto e applicato art. 22 della Legge n.81/2017 *“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”*.

La **novità è l'introduzione di una sanzione** penale in caso di mancato adempimento dell'obbligo di informativa annua.

Le Aziende i cui lavoratori si avvalgono di smart working dovranno pertanto **accertarsi di aver consegnato ai lavoratori interessati e al RLS la specifica informativa scritta** e ripeterne la condivisione a **cadenza almeno annuale**.

TecnoAdda è a disposizione delle Aziende per accertare l'idoneità dell'informativa già in loro possesso o fornirgli quella aggiornata, nonché per qualsiasi ulteriore approfondimento sull'argomento (*si invitano i clienti a fare riferimento al proprio tecnico di riferimento*).

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti

TecnoAdda s.a.s.